

DELIBERA n. 31/2014

Avvio della consultazione sui modelli tariffari aeroportuali

- L'AUTORITA'** nella sua riunione del 7 maggio 2014;
- VISTO** l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. (di seguito: decreto legge n. 201/2011), istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «decreto istitutivo»;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito "l. 481/95");
- VISTA** la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, recepita in Italia dagli articoli da 71 a 81 del decreto legge 27 gennaio 2012, n. 1 come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, ed in particolare l'art. 6 "Consultazione e ricorsi";
- VISTI** i seguenti articoli del decreto istitutivo
- art. 37, comma 2, lett. a) che stabilisce che l'Autorità provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali;
- art. 37, comma 2, lett. b) del decreto istitutivo che assegna all'Autorità il compito di definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi di trasporto, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;
- art. 37, comma 2, lettera h) che, con particolare riferimento al settore aeroportuale, prevede l'attribuzione all'Autorità delle funzioni di Autorità di vigilanza di cui agli articoli da 71 a 81 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1;
- VISTA** la delibera n.13/2014 del 19 dicembre 2013 di entrata in operatività dell'Autorità;

VISTA

la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 recante il "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse";

RITENUTA

l'esigenza di dare avvio ad una consultazione relativa ai modelli tariffari nel settore aeroportuale predisposti dall'Autorità, allo scopo di acquisire elementi di valutazione ai fini della successiva approvazione degli stessi;

RITENUTO

di modulare la regolazione in ragione dei volumi di traffico degli aeroporti e, pertanto, di predisporre tre modelli tariffari aventi ad oggetto, rispettivamente, gli aeroporti con volumi di traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri per anno, gli aeroporti con volumi di traffico compresi tra i tre ed i cinque milioni di passeggeri per anno e gli aeroporti con volumi di traffico annuo inferiore a tre milioni di passeggeri;

RITENUTO

che taluni principi ispiratori della Direttiva 2009/12/UE – ed, in particolare, la determinazione e revisione dei diritti aeroportuali nel contesto ed all'esito di una consultazione con gli Utenti e la possibilità di ricorrere alla Autorità di vigilanza indipendente in caso di mancato accordo tra Gestore e Utente – che sono obbligatori per gli aeroporti con volumi di traffico superiori a cinque milioni di passeggeri per anno, possano trovare utile applicazione anche per la determinazione dei diritti in aeroporti con volumi di traffico inferiori a tale soglia;

RITENUTO

di dover stabilire un termine di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito web dell'Autorità, per consentire ai soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni sul documento di consultazione;

VISTA

la proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. Sono sottoposti a consultazione i documenti contenuti negli allegati B1, B2, e B3 alla presente delibera, che formano parte integrante e sostanziale della medesima. Essi sono accompagnati da una nota metodologica, contenuta nell'Allegato A, che pure forma parte integrale e sostanziale della presente delibera.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato C alla presente delibera che forma parte integrante e sostanziale della medesima.
3. I contributi dei partecipanti alla consultazione dovranno pervenire all'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Torino, 7 maggio 2014



Il Presidente

Andrea Camanzi